


39 **TaxPlanning**

ASPETTI FISCALI, FINANZIARI E SOCIETARI DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI



FABIO ANTONACCHIO

**DELAWARE: OPPORTUNITÀ DI PIANIFICAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE
PER LE OPERAZIONI NEL CONTINENTE AMERICANO**

GIANLUIGI D'ALFONSO

IL CONSOLIDATO FISCALE MONDIALE

EMANUELA FUSA

TRANSFER PRICING ED ANTIELUSIONE: GLI ASPETTI RILEVANTI

ALFONSO GHINI

**LA FORTE INFLUENZA DEL FATTORE FISCALE NELLA SCELTA DELLE
ECONOMIE DI SCALA DELLE MULTINAZIONALI**

MAURO MICHELINI

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ASSICURAZIONI
SULLA VITA SOTTOSCRITTE IN FRANCIA DA PARTE
DI NON RESIDENTI (ITALIANI) IN BASE AL DIRITTO INTERNO
ITALIA-FRANCIA, AL REGIME CONVENZIONALE
E ALLA DIRETTIVA RISPARMIO**

GIANLUIGI D'ALFONSO ED EMANUELA FUSA

WORLD NEWS

Il trattamento fiscale delle assicurazioni sulla vita sottoscritte in Francia da parte di non residenti (italiani) in base al diritto interno Italia-Francia, al regime convenzionale e alla direttiva risparmio

di Mauro Michelini

TaxPlanning

60

n. 30

La direttiva risparmio

Journal officiel de l'Union Européenne - 26/06/2003.

Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 Juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

"(13) Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances."

La direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di fiscalità dei redditi sul risparmio concerne unicamente i redditi sul risparmio sotto forma di interessi, quali i titoli di credito negoziabili, i buoni del tesoro ecc., ed in generale il risparmio a vista ed i conti correnti, così come i redditi della maggior parte dei prodotti del risparmio regolamentato (Codevi, CEL, PEL, PEP, ecc.).

Non entrano nel campo di applicazione i redditi che provengono dai prodotti delle assicurazioni sulla vita che comportano una garanzia in caso di vita.

La direttiva risparmio stabilisce il principio dell'imposizione dei redditi sul

risparmio solamente nel Paese di residenza del beneficiario e secondo la nozione della tassazione in tale Paese di tutti i suoi redditi mondiali ("world wide taxation").

Bulletin officiel des impôts direction generale des impôts 5 I-3-05

n. 141 du 12 Aout 2005

A. Les produits des contrats d'assurance vie

61. Ce sont les produits procurés par des contrats prenant en compte un degré minimum d'aléa et reposant sur la couverture d'un risque moyennant le paiement préalable d'une prime (13^{ème} considérant du préambule de la directive).

62. Il s'agit en particulier des contrats d'assurance individuels ou de groupe, à prime unique ou à primes périodiques, qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie en cas de décès ou d'une contreassurance (cf. documentation de base 5 I 1171 n. 3).

Il s'agit également des plans d'épargne populaire (PEP) assurances.

63. Ces produits sont qualifiés de produits d'assurance et non de produits financiers."

Il «Bulletin officiel des impôts – Direction Generale des impots 5 I-3-05 n. 141 del 12 agosto 2005» definisce prodotti dei contratti di assicurazione sulla vita quei prodotti che prendono in considerazione una certa alea e che comportano una garanzia in caso di vita. Solo a queste condizioni questi prodotti sono qualificati come prodotti di assicurazione sulla vita e non dei prodotti finanziari e quindi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva risparmio.

Il regime convenzionale

Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992 e legge n. 90-456 del 1° giugno 1990 pubblicata con il decreto n. 92-422 del 4 maggio 1992 sul “Journal Officiel” dell’8 maggio 1992).

Article 11 – Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

La convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992 e legge n. 90-456 del 1° giugno 1990 pubblicata con il decreto n. 92-422 del 4 maggio 1992 sul “Journal Officiel” dell’8 maggio 1992) stabiliva già al primo comma che gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato e che lo Stato della fonte, allorquando avesse voluto tassare tali interessi sull’effettivo

beneficiario avrebbe dovuto applicare una ritenuta non eccedente il 10% dell’ammontare lordo degli interessi.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:

- a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un’impresa ad un’altra impresa.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l’Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia);
- b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall’altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi

Il trattamento fiscale delle assicurazioni sulla vita sottoscritte in Francia da parte di non residenti (italiani) in base al diritto interno Italia-Francia, al regime convenzionale e alla direttiva risparmio

- enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato;
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione,

o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Il diritto interno francese

Code general des impots - art. 125-0 A

1. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurances établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
- 1bis. Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au 1 d'une durée égale ou supérieure à huit ans pour les bons ou contrats souscrits sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent.

Il diritto interno francese stabilisce all'articolo 125-0 A che i prodotti finanziari (derivanti dai contratti di capitalizzazione) sono soggetti all'imposta sul reddito salvo che i contratti inerenti a tali prodotti finanziari abbiano una durata

superiore ad otto anni, nel qual caso sono esonerati da imposta sul reddito.

Il diritto interno italiano

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

44. (Redditi di capitale)

“1. Sono redditi di capitale: *g quater*) I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.”

Il diritto interno italiano stabilisce all'articolo 44 del Tuir che sono considerati redditi non solo i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione ma anche quelli corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. La norma parla di redditi compresi nei capitali corrisposti, dal che si può desumere che non sono considerati redditi i capitali semplicemente maturati.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

18. (Impostazione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)

“1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2, commi 1bis e 1ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.”

Su tali redditi si applica un'imposta sostitutiva del 12.5% calcolata sull'importo lordo dei rendimenti assicurativi percepiti; il contribuente ha l'obbligo di autoliquidare l'imposta direttamente nella propria dichiarazione (modello Unico quadro RT).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2003 n. 62 prevede una modalità alternativa di determinazione e di versamento dell'imposta allorquando l'impresa di assicurazione estera possa:

1. determinare, applicare e versare direttamente l'imposta sostitutiva;
2. fare effettuare tali adempimenti ad un rappresentante fiscale residente in Italia che risponde in solido con l'impresa di assicurazione estera.

In tutti gli altri casi, come detto precedentemente, compete al contribuente l'obbligo di autoliquidare l'imposta nella propria dichiarazione.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

165. (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).

“1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.”

Trattandosi d'imposta sostitutiva calcolata su un reddito che non concorre a formare il reddito complessivo, non compete il credito d'imposta così come previsto dall'articolo 165 del Tuir.

Il contribuente ha comunque la facoltà di non avvalersi del regime d'imposizione sostitutiva e di dichiarare tale reddito in sede di determinazione del reddito complessivo; in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero sulla base delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo su tali redditi fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra

Il trattamento fiscale delle assicurazioni sulla vita sottoscritte in Francia da parte di non residenti (italiani) in base al diritto interno Italia-Francia, al regime convenzionale e alla direttiva risparmio

i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo (Tabella 1).

Modalità di compilazione della sezione 1

"I righe da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ed altri redditi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2006."

Nel caso in cui il contribuente opti per l'imposta sostitutiva, subirà pertanto un onere fiscale complessivo del 22.5% (12.5% dell'imposta sostitutiva in Italia +10% della ritenuta applicabile in Francia in base all'articolo 11 della Convenzione Italia-Francia).

Nel caso in cui il contribuente non voglia optare per l'imposta sostitutiva, ma voglia dichiarare tale reddito nel reddito complessivo per poter recuperare attraverso il meccanismo del credito d'imposta (articolo 165 del Tuir) la ritenuta subita (del 10%) nello Stato della fonte del reddito (Francia),

subirà pertanto l'imposta progressiva con un'aliquota minima del 23% e massima del 43% oltre alle eventuali aliquote addizionali della regione e del comune di residenza del beneficiario; in questo caso come si può facilmente intuire nonostante l'esistenza di deduzioni e di detrazioni che possono ridurre la base imponibile o l'imposta è evidente che l'onere fiscale anche al primo scaglione sarà comunque superiore a quello che si verifica nel caso di opzione per l'imposta sostitutiva (Tabella 2).

Modalità di compilazione della sezione 1

"Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera,....., percepiti.....senza l'intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.....".

Tabella 1

Periodo d'imposta 2006	
Modello Unico Persone fisiche 2007	Redditi quadro RT
Agenzia delle Entrate	Plusvalenze di natura finanziaria
Sez. I – Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva	
RT1 Totale dei corrispettivi	
RT2	
RT7 Imposta sostitutiva (12.50% dell'importo di rigo RT6)	
Sez. II – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	
RT11	
RT12	
Sez. III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato	
RT18	

Tabella 2

Modello Unico Persone fisiche 2007	Periodo d'imposta 2006 Redditi quadro RM
Agenzia delle Entrate	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Periodo d'imposta 2006	
Modello Unico Persone fisiche 2007 redditi modulo RM	
Agenzia delle Entrate – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva	
Sez. V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	
RM12 – Quadri 5 ed 6	

Anche in questo caso, il contribuente ha la possibilità sia di optare per il regime di imposizione sostitutiva, sia di dichiarare tale reddito nel suo reddito complessivo per poter recuperare la ritenuta alla fonte subita (del 10%) attraverso il meccanismo del credito d'imposta (Tabella 3).

Modulo RW – Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Come già chiarito nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, capitolo III, i redditi finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di

morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di capitalizzazione, sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 41 del Tuir. Qualora l'impresa di assicurazioni estera non abbia optato per nominare il rappresentante fiscale o per determinare, applicare e versare direttamente l'imposta sostitutiva, il contribuente, nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, deve provvedere, oltre che all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva, anche al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, con-

Il trattamento fiscale delle assicurazioni sulla vita sottoscritte in Francia da parte di non residenti (italiani) in base al diritto interno Italia-Francia, al regime convenzionale e alla direttiva risparmio

Tabella 3

Modello Unico Persone fisiche 2007	Periodo d'imposta 2006 Redditi quadro RM
Agenzia entrate	Plusvalenze di natura finanziaria
Sez. I – Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria	
RW1	
RW2	
Sez. II – Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2006	
RW...	
Sez. III – Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2006	
RW...	

Tabella 4

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
- Immobili all'estero	- Se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto
- Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti	- Qualora il contratto non sia concluso per il tramite di intermediario funzionario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano

cernenti l'indicazione della consistenza dell'investimento all'estero e dei trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato nel corso dell'anno gli investimenti stessi (circolare n. 62 del 31 dicembre 2003). Le istruzioni della dichiarazione Modello Unico per il modulo RW nel riquadro che qui viene succintamente riprodotto, riportano in bella evidenza l'obbligo di dichiarare in tale modulo e secondo le modalità ivi riportate le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti qualora le stesse non si avvalgano di un rappresentante fiscale o le relative prestazioni non siano state pagate attraverso un intermediario residente (italiano).

*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
15. (11) (Detrazioni per oneri)*

"1. f) I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, per un importo complessivamente non superiore a € 1291,14."

L'articolo 11 del Tuir consente una deducibilità come onere dal reddito complessivo limitata a € 1291,14 indipendentemente dall'importo del premio pagato e dal numero delle polizze sottoscritte, qualora fosse superiore a tale importo; considerato che tale deducibilità consente un risparmio d'imposta pari al 19% dell'importo del premio pagato con il limite di cui sopra, l'ammontare massimo d'imposta risparmiato sarà pari a € 245,31.

Risoluzione del 21/06/2007 n. 143

Ove il contribuente, ricorrendone i presupposti, opti per la tassazione della plusvalenza attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva, resta esclusa la spettanza del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del Tuir.

I redditi soggetti all'imposta sostitutiva, infatti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, il che esclude la possibilità di applicare la proporzione indicata dalla richiamata norma per determinare la quota massima della detrazione spettante (rapporto tra i redditi prodotti all'esterno ed il reddito complessivo...)

Viene qui riprodotta una recente risoluzione che, sebbene fornita in materia di imposta sostitutiva applicabile alla tassazione delle plusvalenze immobiliari, illustra perfettamente il meccanismo di calcolo di tale imposta sostitutiva, così come l'esclusione della spettanza del credito di imposta, a meno che non si opti per la dichiarazione di tale reddito in sede di determinazione del reddito complessivo, così come da noi descritto precedentemente.